



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE REL.
Dott. Francesca Sirianni	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

con decreto 23 giugno 1988 l' intestato Tribunale accoglieva la domanda di omologazione del Concordato Preventivo proposta dalla Società Confezioni Val Tronto di Talvacchia Armando & C. S.n.c., corrente in Maltignano, via Piano Selva 11, iscritta al Registro Imprese al n. 00103370441 ed al R.E.A. al n. AP - 59770, con previsione di soddisfazione integrale delle spese di procedura e dei creditori in prededuzione e privilegiati, ed in una percentuale pari ad almeno il 40% dei creditori chirografari, da sostenere principalmente mediante realizzazione del patrimonio immobiliare, riscossione di crediti ed esito auspicabilmente favorevole di contenziosi in essere;



a seguito della protratta ingiustificata inerzia del Commissario Giudiziale e Liquidatore, dott. Emidio Tempera, e della sua sostituzione con il dott. Arturo Taliani, in virtù di provvedimento dell' 8 gennaio 2019, quest' ultimo redigeva relazione sullo stato della procedura in data 16 febbraio 2019 in cui descriveva numerose criticità, ed in particolare l' impossibile rispetto della proposta concordataria, tanto da indurre il creditore Tessitura C. Bassetti S.p.a. a chiedere con ricorso del 26 febbraio 2019 che il Tribunale dichiarasse la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo della società convenuta e dichiarasse il fallimento della stessa;

Tenuto conto delle richieste e conclusioni delle parti, nel corso dell' udienza del 1° aprile 2019 dinanzi al G.D. all' uopo designato (v. verbale, in atti);

Udita la relazione del Giudice relatore;

O S S E R V A:

Il concordato preventivo della Confezioni Val Tronto di Talvacchia Armando & C. S.n.c., omologato, deve essere risolto per inadempimento.

Le argomentazioni esposte dalla creditrice istante, condivise dall' unico erede del legale rappresentante della società (deceduto il 2 luglio 2010) hanno trovato conferma piena nelle stesse deduzioni del nuovo Liquidatore, che ha compiutamente ed efficacemente descritto le criticità della procedura.

Infatti, è oggettivo che se anche vi fosse un esito positivo del contenzioso in essere e si regolarizzasse la confusa situazione fiscale e contabile, i privilegiati verrebbero pesantemente falcidiati e i chirografari non riceverebbero un solo euro.

Al contempo, si assiste ad un inevitabile aumento dei costi del concordato, anche solo riguardo agli interessi.

Il Liquidatore in sostanza definisce impossibile che la procedura liquidatoria riesca a soddisfare interamente anche i soli creditori privilegiati.

Non va confusa l' inammissibilità della risoluzione nell' eventualità in cui la somma ricavata si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento delle spettanze ai creditori, dal caso in disamina, nel quale invece il



ricavato sarebbe sufficiente a soddisfare i crediti in prededuzione e le spese di procedura ma solo in parte i privilegiati, con totale incapacienza per i chirografari .

Come noto, Cassazione civile, sez. un., 23/01/2013, ud. 20/11/2012, n. 1521 , nell' occuparsi dell' accertamento della fattibilità giuridica del concordato per cessio bonorum, ha individuato una duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori, ivi compresi i chirografari, di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, dall'altra.

Le risultanze descritte, in particolare ricavabili dalla puntuale recente relazione depositata dal Liquidatore, correttamente posta dal creditore istante a base delle proprie deduzioni, consentono di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta delineata dal legislatore all' art. 186 L.F., attivata da un creditore (Tessitura C. Bassetti S.p.a.), cui esclusivamente compete il demanio di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (come noto, la legittimazione attiva spetta soltanto ai creditori, e non al Commissario Giudiziale, come per l' annullamento).

La durata ultraventennale del concordato senza il completamento dell' esecuzione determina l' acclarato inadempimento; ma se anche esso per mera ipotesi non fosse decorso oltre un ventennio e la durata stabilita spirasse in un termine ancora lontano, la giurisprudenza è concorde nel ritenere giustificata la risoluzione per inadempimento quando, come nella fattispecie concreta, l' inadempimento si è manifestato in modo chiaro in epoca precedente, posto che in tal caso, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerge che il concordato è venuto meno alla sua funzione (cfr. Cass. n. 7942 del 31 marzo 2010).

Come detto, appare sin d' ora chiaro che, in mancanza dei presupposti su cui poggiava il buon esito della procedura, secondo una ragionevole previsione, non vi sarà soddisfazione dei creditori chirografari, neppure in misura minima od irrisoria.



La scarsa importanza dell' inadempimento costituisce fatto impeditivo, assai più che estintivo, del diritto alla risoluzione del concordato (chè il diritto è estinto dall' adempimento, non da un attributo di esso qual è la scarsa importanza, che funge semmai da *causa impediens* rispetto alla domandata risoluzione) e va provato dal debitore, bastando all' uopo che il creditore che chieda la risoluzione allegghi l' inadempienza alle previsioni del piano (cfr. , in tema di regola decisoria dell' *onus probandi*, Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

E comunque il Tribunale, sulla scorta delle condivisibili considerazioni critiche esposte dal Liquidatore, riprese e sviluppate dal creditore istante, è in grado di qualificare oggettivamente e soggettivamente di non scarsa importanza, anzi pressoché totale, l' inadempimento da parte della Società Confezioni Val Tronto di Talvacchia Armando & C. S.n.c., in relazione alla certa mancata realizzazione dei risultati soddisfattori indicati nel piano.

Il concordato in essere, in estrema sintesi, è del tutto inattuabile ed improseguibile, tanto da far ritenere realizzati i presupposti della risoluzione per inadempimento, ex art. 186 e 137 L.F.

Come condivisibilmente affermato recentemente dal Tribunale di Modena (11 giugno 2014) “il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'articolo 186 L.F. quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerge che esso è venuto meno alla sua funzione, quando, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito ed in base ad una ragionevole previsione, le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelano insufficienti a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari ed integralmente i privilegiati”.

Parimenti, anzi forse più incisivamente, così si è espresso il Tribunale di Milano in data 22 marzo 2018: “Il concordato preventivo di natura liquidatoria deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le



somme ricavabili dalla liquidazione si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettivo impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, indipendentemente dalla colpa del debitore. In tal caso, ove ne sia stata fatta domanda e sussistendone i presupposti, deve essere dichiarato il fallimento “.

In tema il Tribunale di Rimini, in data 25 giugno 2018, ha stabilito che “nel concordato con cessione dei beni la risoluzione può essere pronunciata non già quando la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento della percentuale prospettata, dato che il debitore si libera appunto con la cessione dei beni (Cass.2014/6022), bensì quando sia venuta completamente meno la funzione stessa del concordato, essendo le somme ricavabili dalla liquidazione del tutto insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare i creditori chirografari anche in minima parte ed a pagare integralmente i privilegiati (in tal senso, Cass. 2015/4398; Cass. 2011/13446; Cass. 2010/7942)”.

Passando più diffusamente agli spetti procedurali, nel sistema previgente, il procedimento per risoluzione del concordato omologato era assoggettato ad un rito camerale “deformalizzato” mentre il procedimento per annullamento era regolato dalla normativa del procedimento contenzioso ordinario.

Nel nuovo sistema, la compiuta regolamentazione del rito camerale non richiede più per risoluzione e annullamento del concordato la previsione di riti differenziati. Perciò l' art. 138 statuisce che << si procede a norma dell' art. 137 >>. A sua volta, l' art. 137 richiama l' art. 15, le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili.

Pertanto sono applicabili, tra l' altro, le norme che prevedono l' espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d' ufficio.



Nel caso di specie, vi è stata acquisizione di note ed informazioni da parte del Commissario Giudiziale e del Liquidatore ed è stata concessa alle parti facoltà di presentare memorie e note esplicative.

Il rinvio all' art. 15 dipende dall' esigenza di verificare, nel contraddittorio delle parti, e quindi con la necessaria interlocuzione del debitore se, oltre ai presupposti cui la legge subordina la risoluzione o l' annullamento, siano presenti i requisiti di assoggettabilità a fallimento e, segnatamente (stante l' equivalenza, nel fallimento e nel concordato, del presupposto soggettivo), se sussista lo stato di insolvenza, non necessariamente integrato dalla crisi, quale presupposto sufficiente a legittimare l' imprenditore alla presentazione della domanda di concordato.

Nel caso in cui il procedimento camerale previsto dall' art. 15 L.F. consenta di accertare, sussistendone i presupposti di risoluzione o annullamento, che il debitore, oltre che in crisi, è anche insolvente, il tribunale, previa applicazione analogica dell' ultimo comma dell' art. 180 L.F., deve emettere contestualmente al decreto (e non sentenza, che è propria della risoluzione del concordato fallimentare; non è applicabile, per ragioni sistematiche, oltre che per la clausola di compatibilità contenuta nell' art. 186, u. co., l' art. 137, c. 4, dettato per il concordato fallimentare, secondo cui la sentenza che annulla quest' ultimo, riapre la procedura di fallimento, la quale all' evidenza non è stata mai aperta in presenza di un concordato preventivo), a seconda dei casi, di risoluzione o annullamento, la sentenza dichiarativa di fallimento.

Nell' ipotesi in cui dovesse essere esclusa la necessità di risolvere o annullare il concordato, o nel caso in cui, nonostante la risoluzione o l' annullamento, dovesse emergere che l' imprenditore non è in stato di decozione, il procedimento si concluderà invece soltanto con un decreto, di rigetto o accoglimento del ricorso per la risoluzione o l' annullamento.

E', tuttavia, chiaro che la necessità di coordinare la disciplina con il nuovo presupposto, di natura processuale, della dichiarazione di fallimento, cioè l' iniziativa



di parte, esclude la possibilità che il tribunale pronunci la sentenza di fallimento, contestualmente al decreto che dichiara risolto o annullato il concordato, se non in presenza di un ricorso di fallimento presentato da un creditore o della analoga richiesta del pubblico ministero.

Tenendo presente ciò, solo nel caso in cui dovesse mancare il ricorso di fallimento, da parte di un creditore o del P.M., il tribunale avrà cura di trasmettere gli atti del procedimento a quest' ultimo, secondo quanto previsto dall' art. 7, u.c., L.F., per consentire all' organo della pubblica accusa di presentare la sua richiesta di fallimento in vista dell' udienza fissata ex art. 15 L.F.

Nel caso di specie, in definitiva, risultano integrati appieno i presupposti per addivenire, su ricorso del creditore Tessitura C. Bassetti S.p.a , tempestivo, a declaratoria di risoluzione del concordato per inadempimento di non scarsa importanza, mediante emissione del presente decreto, cui farà seguito, a cura del medesimo Collegio fallimentare, l' adozione di determinazioni circa l' eventuale fallimento, a seguito di istanza del predetto creditore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 137 e 186 L.F.

DICHIARA

La risoluzione del concordato Confezioni Val Tronto di Talvacchia Armando & C. S.n.c., corrente in Maltignano, via Piano Selva 11, iscritta al Registro Imprese al n. 00103370441 ed al R.E.A. al n. AP - 59770 (n. 8/87 C.P.).

DISPONE



Che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia pubblicato a norma dell' art. 17 L.F. e comunicato al P.M., alla società debitrice, al Commissario Giudiziale e Liquidatore, il quale ultimo provvederà a darne notizia ai creditori.

Ascoli Piceno, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2019


IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE

Dott. Raffaele Agostini



IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi



Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

